



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Direzione Interregionale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Ufficio delle Dogane di Padova

Protocollo: 27961/RU

Rif: Vs.

trasmissione via email

Al Comuni di Padova e
Rovigo
Settori Suap e Attività
Economiche
Padova

Spett.le Direzione
Associazione Commercianti
della Provincia di Padova e
Rovigo

Spett.le Direzione Coldiretti di
Padova e Rovigo

Spett.le Direzione
Confindustria di Padova e
Rovigo

Spett.le Direzione
Confesercenti di Padova e
Rovigo

Padova, 8 ottobre 2018

OGGETTO: Licenza minuta vendita prodotti alcolici.

Con preghiera di massima diffusione della presente nel proprio ambito di competenza, si comunica che in materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, l'art. 29, comma 2, del testo unico approvato con D.Lgs. n.504/95 è stato oggetto di modifica ad opera dell'art.1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, pubblicata nella G.U. Serie generale n.189 del 14.8.2017. La suddetta disposizione ha previsto a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l'espressa esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, così riducendone il campo di applicazione.

Per la licenza di minuta vendita è ora competente il corrispettivo Suap del Comune nel cui ambito ricade l'attività.

35127 Padova, Corso Stati Uniti n. 16 - Telefono +39 0498539001 - Fax +39 0498539299
e-mail: dogane.padova@adm.gov.it Pec: dogane.padova@pce.agenziadogane.it

Rimane invariato invece l'obbligo di denuncia per il commercio all'ingrosso.

Si trascrive, ad ogni buon fine, il novellato testo del menzionato art. 29:

Articolo 29 -

(Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 -

Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 (*) - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 (**) - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415).

Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.

(N.D.R.: "In relazione ai limiti di applicabilit  delle norme contenute nel quarto comma v. art. 20, quarto comma, DM

27 marzo 2001, n. 153, in GU, SO, 27/4/2001 n. 97").

In vigore dal 29/08/2017

Modificato da: Legge del 04/08/2017 n. 124 Articolo 1

1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche

assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.

2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantita' superiore a 300 litri.

3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:

a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5 litri ed aromiaccolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2;

b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantita' non superiore a 50 litri;

c) aromi alcolici per liquori in quantita' non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;

d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore a 5000 litri;

e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;

f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita' non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

Distinti saluti.

Il Capo Ufficio
Dott. Nicola Tabacchi

firmato digitalmente